

anche il comitato scientifico che è a sua volta emanazione del consiglio stesso —:

se non ritenga di dover adottare iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo di cui in premessa per rendere congruenti tra loro gli articoli inerenti alle nomine e all'insediamento degli organi con la norma transitoria di cui all'articolo 22 relativa alla funzione del commissario straordinario;

se non sia auspicabile e più opportuno, nell'attuale fase transitoria, non procedere all'insediamento del Presidente e del Consiglio d'amministrazione dell'ASI, di cui alcuni componenti, a quanto risulta all'interrogante, peraltro sarebbero direttamente e/o indirettamente collegati con la Finmeccanica, principale destinataria dei finanziamenti dell'ASI;

se il MIUR non intenda provvedere sollecitamente ad accertare le gravi criticità dell'ASI che, allo stato attuale, non sembra all'interrogante espletare in modo adeguato le funzioni di sua competenza.
(4-09995)

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è emerso con chiarezza dalle ultime dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione dalla Croce rossa internazionale, che le autorità statunitensi erano state avvertite oltre un anno fa (rapporto trasmesso nel febbraio 2003) delle torture ai detenuti iracheni nella prigione di Abu Ghraib e che quanto scoperto nei confronti dei detenuti abbia rappresentato un « sistema diffuso » di atti « equivalenti alla tortura » e « contrari al diritto internazionale umanitario »;

il Comitato internazionale della Croce rossa ha reso noto di avere messo a parte anche le autorità britanniche di « preoccupazioni e raccomandazioni » a proposito della sorte dei prigionieri iracheni sotto controllo britannico;

i fatti denunciati anche grazie alla campagna dei *media* internazionali, sono stati il principale contenuto della informativa che il Ministro della Difesa Rumfeld ha rilasciato di fronte alla commissione Forze Armate del Senato in cui ha ammesso la gravità dei fatti denunciati;

Abdel Bassat Turki, ministro iracheno, accusa oggi come lo stesso Bremer fosse al corrente degli abusi —:

se il Governo sia stato informato dalla Croce rossa della situazione esistente nelle carceri irachene;

se il Governo abbia mai ricevuto segnalazione in tal senso da parte dei servizi italiani operativi sul territorio iracheno o da parte di servizi militari di altri paesi;

quali atti il Governo intenda intraprendere a seguito dei gravissimi fatti segnalati per quanto riguarda la consegna dei prigionieri alle forze occupanti;

quali iniziative intenda intraprendere per porre il contingente italiano al riparo dalle possibili conseguenze legate ai gravi fatti denunciati.
(4-09998)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta orale:

PERROTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

secondo talune denunce parte dei fondi dell'Unione europea sarebbero stati utilizzati per finanziare la propaganda antisemita nei manuali utilizzati nelle scuole palestinesi di Gaza e della Cisgiordania;

Antonio Tajani ha denunciato la negligenza sul controllo dell'uso dei fondi dell'Unione. Denuncia che è stata ribadita anche da Ernesto Galli della Loggia —:

se il Ministro intenda intervenire affinché siano adottate in sede europea

iniziative volte a sospendere l'elargizione di fondi fino a quando non si farà chiarezza sulla loro corretta destinazione;

se il Ministro intenda accertare perché i controlli sulla destinazione dei finanziamenti non abbiano prodotto gli effetti desiderati. (3-03364)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

LANDI di CHIAVENNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che in data 23 giugno 1991 la San Marco Progetti Spa stipulava con l'impresa di Stato ungherese Elzett-Certa Zargyarto Presonto es Szarszamkeszito Vallalat un contratto d'opera e di fornitura per un importo di 49 milioni di DM, finalizzato alla fornitura di merci e servizi per la ricostruzione ed il rinnovamento « chiavi in mano » di un impianto per la produzione di motori ultraleggeri, serrature d'auto e componenti per autovetture;

tre mesi più tardi, e precisamente il 18 settembre 1991, sempre la San Marco stipulava con la Elzett Certa altro contratto d'opera e di fornitura, per un importo di 200 milioni di DM, quest'ultimo finalizzato alla costruzione e fornitura di una fabbrica per la produzione di lattine di alluminio;

contestualmente alla sottoscrizione dei due predetti contratti, il committente Elzett Certa stipulava con la banca inglese Morgan Grenfell & Co. Limited due contratti di finanziamento:

a) il primo, datato 25 giugno 1991, per un importo di DM 44 milioni, mediante il quale la stessa committente reperiva i fondi per dare esecuzione al Primo Contratto di Fornitura;

b) il secondo, datato 28 settembre 1991, per un importo di DM 188 milioni, mediante il quale la Elzett Certa conseguiva i fondi per dare esecuzione al Secondo Contratto di Fornitura.

Entrambi i contratti di finanziamento venivano assistiti dalle seguenti garanzie:

Polizze assicurative, la n. 115391 e la n. 171391 rilasciate dalla SACE, la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge n. 277 del 1977, per un valore complessivo assicurato pari al 95 per cento dell'importo finanziato coi due predetti contratti di finanziamento.

La SACE, era autorizzata per statuto a coprire, con assicurazione, solo il rischio di mancata riscossione di quanto dovuto al beneficiario, per ragione non imputabile all'operatore nazionale, solo quando il committente (nel caso di specie, Elzett Certa) fosse stato uno Stato o un ente pubblico straniero, ovvero ancora un soggetto privato il cui pagamento però fosse stato garantito da uno Stato o da un ente pubblico straniero a ciò autorizzato.

Ragion per cui le predette polizze assicurative venivano di fatto rilasciate dalla SACE solo allorquando la stessa ebbe a ricevere dalle Autorità ungheresi ampie rassicurazioni che la Elzett Certa fosse un'impresa di Stato ungherese;

nel corso del 1993, a seguito del processo di privatizzazioni che coinvolgeva pure la Elzett Certa, la SACE decideva di revocare le due coperture assicurative concesse alla Banca Morgan Grenfell, essendo venuto meno il requisito della garanzia dello Stato;

quale conseguenza immediata della decadenza delle coperture assicurative, la Banca Morgan Grenfell sospendeva le erogazioni del finanziamento assicurato e contestualmente anche la San Marco sospendeva le proprie forniture per i due impianti;

la revoca della copertura assicurativa scatenava vive reazioni presso le Autorità ungheresi, le quali ultime si prodigavano subito nel ricercare, insieme alla stessa Elzett Certa, una soluzione che permettesse alla SACE di ripristinare la coper-

tura assicurativa ed a San Marco di completare la fornitura e la realizzazione degli impianti.

Tanto è vero che, nel corso di una riunione avuta a Budapest tra le Autorità Ungheresi (Ministero delle Privatizzazioni), la San Marco, un funzionario della Divisione legale della SACE e la Banca Morgan Grenfell, sia il Ministero per le Privatizzazioni ungherese, che la AVRt confermano di voler assumere le obbligazioni della Elzett Certa riguardo agli impegni presi con la San Marco e la SACE;

a riprova di ciò, la Elzett Certa, con comunicazione del 16 dicembre 1993, si affrettava a confermare alla SACE ed alla San Marco che non sarebbe stata privatizzata, ma meramente trasformata in una società per azioni controllata al 100 per cento dalla AVRt, e che la AVRt sarebbe stata responsabile per tutti i debiti della Elzett Certa, nonché ancora che lo Stato Ungherese sarebbe stato responsabile in ultima istanza per la posizione debitoria della Elzett Certa;

a tutt'oggi sia SACE che San Marco Progetti Spa, risultano creditori di ingenti somme di denaro nei confronti dello Stato ungherese dal quale, peraltro, sono giunte risposte negative in ordine alla volontà di ripianare i debiti —:

visto l'ingresso dell'Ungheria nell'UE e la conseguente integrazione del relativo mercato con i relativi vantaggi che derivano per i nuovi paesi entranti, quali iniziative intende assumere il Ministro per tutelare gli interessi e i diritti di credito di SACE e San Marco Progetti Spa. (5-03191)

PAOLETTI TANGHERONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il programma Esperti associati e giovani funzionari delle organizzazioni internazionali noto anche come *JPO programme* è un'iniziativa finanziata dal Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che permette ai cittadini italiani in possesso di

un titolo di laurea e che non abbiano superato i trent'anni di età (33 per i laureati in medicina e chirurgia) di compiere un'esperienza formativa e professionale presso organizzazioni internazionali per un periodo di due anni. Il programma è anche aperto a cittadini provenienti da Paesi in via di sviluppo;

gli obiettivi del programma sono da una parte favorire le attività di cooperazione tecnica delle organizzazioni internazionali associando giovani funzionari ad iniziative di sviluppo, dall'altra consentire a giovani interessati alle carriere internazionali di compiere rilevanti esperienze professionali utili per un eventuale reclutamento, nell'ambito degli organismi internazionali;

le attività di informazione sul programma, la raccolta e la preselezione delle candidature sono curate dall'ufficio Risorse umane per la cooperazione internazionale delle nazioni Unite di Roma in collaborazione con la Direzione Generale per lo Sviluppo del MAE;

risulta all'interrogante che una candidata, in possesso di tutti i requisiti fisici o morali richiesti dal bando, fornita di titolo di studio di laurea conseguito con il massimo dei voti *cum laude*, su una tesi relativa sulla condizione femminile nel mondo islamico, in possesso di una perfetta conoscenza della lingua inglese, di una buona conoscenza della lingua francese, di un master in pari opportunità, conseguito presso una prestigiosa università italiana, sia stata, nella fase di preselezione, considerata non idonea ad essere avviata al processo di selezione finale consistente in un colloquio con i funzionari degli organismi internazionali di accoglienza —:

quali siano i criteri della preselezione ed i requisiti considerati idonei per accedere al colloquio di selezione;

se il Ministero effettua un sistematico monitoraggio dell'operato dell'UNDESA per quanto attiene la preselezione o se essa è interamente affidato all'UNDESA senza alcun controllo;

nel caso non fosse effettuato un sistematico monitoraggio da parte del Ministero, se e per quale motivo lo Stato italiano debba continuare a finanziare un programma estremamente delicato perché riguarda la costituzione e la formazione della futura classe dirigente nel settore della cooperazione internazionale, sul quale non ha il minimo controllo e che pertanto potrebbe secondo l'interrogante prestarsi di fatto a qualsiasi arbitrio da parte degli esecutori. (5-03193)

Interrogazione a risposta scritta:

POLLEDRI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso iniziative dell'Agenzia spaziale italiana, orientate al potenziamento della base di Malindi in Kenya, in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 128 del giugno 2003 che prevede la gestione della base da parte dell'ASI;

in tale contesto si inserisce la trattativa *in itinere* dell'ASI con le autorità spaziali della federazione russa per l'utilizzazione da parte italiana dei vettori SS25 da lanciare dalla base italiana del Kenya;

la complessiva operazione, di cui al momento non sono ancora chiari i delicati aspetti finanziari e politici anche in connessione con la politica spaziale europea cui aderisce l'Italia, desta al momento non poche preoccupazioni anche in termini di sicurezza, in quanto, come è ampiamente riportato dai *media*, è in atto in Kenya una campagna contro gli italiani residenti —:

quale sia la previsione di spesa per l'ammodernamento della base di Malindi e se al riguardo sono previsti anche oneri finanziari per l'Italia per infrastrutture (scuole e strade) ed, in caso affermativo, se il ruolo dell'ASI sia congruente con il suo mandato istituzionale;

se il Ministro degli esteri sia informato sulla trattativa in corso con i russi e se l'ipotesi di accordo è compatibile con la politica spaziale europea in campo spaziale;

se il Ministro della difesa sia informato sulle iniziative dell'ASI in Kenya ed in caso affermativo se ritenga di predisporre eventuali contingenti dell'Arma dei carabinieri per salvaguardare e presidiare la sicurezza della base e degli addetti italiani alle operazioni. (4-09996)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

dinanzi al tribunale di Venezia era stato avviato un procedimento penale a carico di Cefis + 30, relativo alla ben nota vicenda del Petrolchimico di Porto Marghera;

lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, si era costituito parte civile nel suddetto procedimento penale;

in relazione al danno oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, il difensore del responsabile civile Montedison s.p.a. manifestava la disponibilità del suo assistito ad addivenire ad un accordo transattivo;

la proposta di transazione veniva trasmessa alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Ambiente dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia con nota in data 4 settembre 2000, prot. n. 17506;